



COMUNE DI BASTIA UMBRA
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- ▶ **Approvato con delibera del C.C. n. 111 del 30.12.1994**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 110 del 30.10.1995**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 6 del 09.02.1996**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 16 del 18.02.1999**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 24 del 29.02.2000**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 14 del 19.02.2003**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 135 del 30.12.2007**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 10 del 27.02.2008**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 72 del 28.12.2010**

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| PRINCIPI GENERALI..... | 2 |
| ART. 1 | |
| (Oggetto del Regolamento)..... | 2 |
| ART. 2 | |
| (Caratteri della Tassa)..... | 2 |
| ART. 3 | |
| (Cause di esclusione)..... | 2 |
| ART. 4 | |
| (Calcolo delle superfici)..... | 3 |
| ART. 5 | |
| (Gettito e costo del servizio)..... | 3 |
| TITOLO I | |
| TARIFFE..... | 4 |
| ART. 6 | |
| (Criteri)..... | 4 |
| ART. 7 | |
| (Tariffe per particolari condizioni d'uso)..... | 4 |
| ART. 8 | |
| (Agevolazioni)..... | 5 |
| ART. 9 | |
| (Esenzioni)..... | 5 |
| ART. 10 | |
| (Rateizzazioni)..... | 5 |
| ART. 11 | |
| (Tassa giornaliera)..... | 6 |
| TITOLO II | |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA..... | 7 |
| ART. 12 | |
| (Denuncie)..... | 7 |
| ART. 13 | |
| (Accertamento e riscossioni) - Rinvio..... | 7 |
| ART. 14 | |
| (Rimborsi)..... | 7 |
| ART. 15 | |
| (Sanzioni)..... | 7 |
| ART. 16 | |
| (Il Funzionario Responsabile)..... | 8 |
| TITOLO III | |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... | 9 |
| ART. 17 | |
| (Norma transitoria)..... | 9 |
| ART. 18 | |
| (Compiti degli Uffici interni)..... | 9 |
| ART. 19 | |
| (Abrogazioni)..... | 9 |
| ALLEGATO "B" (Art. 6 co. 2) | |
| CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO R.S.U..... | 10 |

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Bastia Umbra in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative.

ART. 2 (Caratteri della Tassa)

1. La Tassa è applicata su base annuale cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. L'obbligazione tributaria discende dal conferimento in regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani la cui forma organizzativa e le modalità di esplicazione sono disciplinate nel vigente Regolamento comunale del servizio di Nettezza Urbana.
3. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, da coloro che li occupano, li detengono o li utilizzano, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.
4. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione; in caso di mancata presentazione della denuncia l'utente avrà l'onere di fornire la prova, al fine di evitare il pagamento delle rate successive, entro sei mesi dalla cessazione.
5. La Tassa è dovuta dal proprietario in caso di unità immobiliari adibite ad abitazione locati occasionalmente o per periodi non superiori a 4 mesi.
6. Le parti comuni del condominio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile potenzialmente idonee a produrre rifiuti, non sono tassabili.¹

ART. 3 (Cause di esclusione)

1. Non sono soggetti alla Tassa i seguenti cespiti:
 - a) i locali e le aree impraticabili;
 - b) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono destinati non possono produrre rifiuti;

¹ Comma così modificato con delibera C.C. n. 6 del 09.02.1996;

- c) i locali o le aree inutilizzate o inagibili sulla base di certificazioni presentate dal soggetto passivo;
 - d) gli alloggi non allacciati ai servizi in rete;
 - e) gli alloggi non arredati;
 - f) le superfici nelle quali si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti tossici e i rifiuti nocivi, dietro presentazione di apposita convenzione. La quantificazione di tali superfici è rimessa ad apposita denuncia dell'occupante;²
- Qualora non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esclusione sarà onere del soggetto passivo allegare alla denuncia la documentazione idonea ovvero apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso in cui la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi non sia facilmente individuabile si applica una riduzione percentuale dell'intera superficie in cui viene svolta l'attività, con particolare riguardo alle seguenti categorie: Parrucchieri = 20%, Falegnami = 40%, Meccanici e simili = 50%, Tipografie = 60%;³
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione;⁴
 - h) le aree scoperte adibite a verde;⁵

ART. 4 **(Calcolo delle superfici)**

1. Le superfici dei locali destinati ad abitazione o ad altre attività si calcolano sulla base dei vani (a metro quadrato) con arrotondamento all'unità inferiore fino a 50 centimetri e all'unità superiore oltre i 50 centimetri.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite si calcolano in ragione del 50%.
3. [Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione si calcolano in ragione del 25%.]⁶

ART. 5 **(Gettito e costo del servizio)**

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del Ragioniere-Capo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Dal costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dedotta una quota del 5 (cinque) per cento a titolo di costo dello spazzamento delle strade.⁷
- 3 – bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. 507/93, come modificato dalla L. 549/95, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio

² Comma così modificato con delibera C.C. n. 100 del 30.10.1995;

³ Comma così modificato con delibere C.C. n. 100 del 30.10.1995 e C.C. n. 6 del 09.02.1996;

⁴ Comma introdotto con delibera C.C. n. 6 del 09.02.1996;

⁵ Comma introdotto con delibera C.C. n. 6 del 09.02.1996;

⁶ Comma abrogato con delibera C.C. n. 6 del 09.02.1996;

⁷ Comma così modificato con delibera C.C. n. 24 del 29.02.2000;

del servizio di nettezza urbana viene considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.⁸

TITOLO I TARIFFE

ART. 6 (Criteri)

1. La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti producibili per unità di superficie imponibile accertata, a seconda del tipo di uso e per il tempo dell'occupazione, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sottocategorie omogenee così come individuate nell'allegato "B" del presente Regolamento.
3. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione entro le scadenze prescritte si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.⁹
4. Per i locali o le aree eventualmente non ricompresi nelle categorie di cui all'allegato B si applica la tariffa relativa alla destinazione d'uso più affine.¹⁰
5. I locali e le aree aventi diverse destinazioni d'uso sono tassate in maniera differenziata secondo la categoria di appartenenza dell'attività esercitata in tali locali o aree.¹¹

ART. 7 (Tariffe per particolari condizioni d'uso)

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) in misura di 1/3 per le abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati di età superiore a 65 anni;
 - b) in misura di 1/3 per le abitazioni dei residenti all'estero per più di sei mesi;
 - c) in misura di 1/3 per le abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato ai sensi della legge n.104 del 5/2/92.¹²
 - d) in misura di 1/3 per le abitazione con unico occupante residente.¹³Le suddette riduzioni non sono cumulabili.
2. La riduzione tariffaria consegue a domanda dell'interessato corredata della documentazione comprovante la situazione che intende far valere.
3. Le domande devono essere prodotte in tempo utile per la formazione del ruolo per la riscossione.

⁸ Comma inserito con delibera C.C. n. 16 del 18.02.1999.

⁹ Comma modificato con delibera C.C. 135 del 30.12.2007.

¹⁰ Comma aggiunto con delibera C.C. n. 100 del 30.10.1995;

¹¹ Comma aggiunto con delibera C.C. n. 100 del 30.10.1995;

¹² Lettera c) aggiunta delibera C.C. n. 14 del 19.02.2003

¹³ Lettera d) aggiunta con delibera C.C. n. 135 del 30.12.2007

ART. 8
(Agevolazioni)

1. Il Comune dispone agevolazioni nei seguenti casi:

a) Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di Nettezza Urbana la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

- 40% per distanze fino a 1000 m. dal punto di raccolta;
- 30% per distanze oltre 1000 m. dal punto di raccolta;

b) Le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnici volti al contenimento della produzione di rifiuti, alla agevolazione dello smaltimento ed al recupero dei rifiuti avranno una riduzione della Tassa in misura del 30%.

c) L'interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio.

ART. 9
(Esenzioni)

1. Sono esenti dalla Tassa i locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri e i Conventi¹⁴, locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.¹⁵

2. Sono esenti i locali di proprietà che ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere dimostrate e accertate di concerto con il Servizio di Assistenza Sociale.

2 - bis. Sono esenti le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo limitatamente al periodo di validità del provvedimento. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che dimostri di averne diritto e permane fino a quando non intervenga la comunicazione di variazione.¹⁶

3. Le predette esenzioni sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata da un apposito capitolo finanziato con risorse diverse dai proventi della Tassa.

ART. 10
(Rateizzazioni)

1. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli di pagamento, la Giunta comunale può concedere, qualora ricorrano gravi motivi, la ripartizione dell'importo, se costituito o

¹⁴ Comma così modificato con delibera C.C. n. 100 del 30.10.1995;

¹⁵ Comma così integrato con delibera C.C. n. 72 del 28.12.2010;

¹⁶ Comma così modificato con delibera C.C. n. 100 del 30.10.1995;

comprensivo di tributi arretrati, secondo le modalità previste dall'art. 24 del vigente regolamento generale delle entrate..

Sulle rate si applicano gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno.¹⁷

2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in unica soluzione.

ART. 11 **(Tassa giornaliera)**

1. E' istituita la Tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta dagli occupanti e dai detentori con o senza autorizzazione. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.¹⁸

2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.¹⁹

3. La tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il relativo versamento va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.

4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi: a) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore a 3 ore; b) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci; c) occupazioni effettuate in occasione di iniziative culturali, sportive o del tempo libero sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una attività commerciale.²⁰

¹⁷ Comma così modificato con delibera C.C. n. 135 del 30.12.2007

¹⁸ Comma così modificato con delibera C.C. n. 6 del 09.02.1996

¹⁹ Comma così modificato con delibera C.C. n. 100 del 30.10.1995 - dicitura precedente: "maggiorato del 10 per cento";

²⁰ Comma aggiunto con delibera C.C. n. 100 del 30.10.1995;

TITOLO II
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 12
(Denuncie)

1. I Soggetti tenuti al pagamento della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della variazione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.
L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.²¹
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.

ART. 13
(Accertamento e riscossioni)

1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 70 e 71 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni.
2. La riscossione della tassa avviene mediante iscrizione a ruolo esattoriale.²²

ART. 14²³
(Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione; l'ufficio competente, entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità, dispone il rimborso.
2. Il termine, a pena di decadenza, per la presentazione dell'istanza di sgravio o di rimborso è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento.
3. I rimborsi sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo fino alla concorrenza dell'importo relativo su rate scadute e non pagate o in scadenza.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura prevista all'art. 20 del vigente regolamento generale delle entrate.

ART. 15
(Sanzioni)

1. Per omessa, inesatta, infedele, incompleta, tardiva denuncia si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni.

²¹ Comma modificato con delibera C.C. n. 135 del 31.12.2007.

²² Comma inserito con delibera C.C. n. 135 del 31.12.2007 e modificato con delibera C.C. n. 10 del 27.02.2008.

²³ Articolo modificato con delibera C.C. n. 135 del 31.12.2007.

ART. 16
(Il Funzionario Responsabile)

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso e cura la formazione dei ruoli principali e suppletivi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore della deliberazione che lo ha approvato.
2. Le tariffe per l'anno 1995 e per l'anno 1996 sono determinate secondo i previgenti criteri di commisurazione.²⁴
3. La disposizione contenuta nell'articolo 11 abroga la precedente disciplina relativa alla Tassa giornaliera di smaltimento.

ART. 18
(Compiti degli Uffici interni)

1. Gli uffici interni di Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, gli Uffici di Polizia Municipale in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, gli Uffici Tecnici in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, l'Ufficio Commercio in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 12 del Regolamento.

ART. 19
(Abrogazioni)

1. Il presente Regolamento, una volta diventato esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento approvato con deliberazione n.164 del 23.09.1983 e successivamente modificato con deliberazioni nn. 335 del 30.12.1987 e 598 del 26.05.1989.

²⁴ Comma così modificato con delibera C.C. n. 6 del 09.02.1996;

ALLEGATO "B"
(ART. 6 CO. 2)

**CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO
R.S.U.**

- 1. - ABITAZIONI CIVILI**
- 2. - RISTORANTI, MENSE, TRATTORIE, PIZZERIE, PASTICCERIE**
- 3. - PUBBLICI ESERCIZI DI BENI ALIMENTARI, SUPERMERCATI**
- 4. - BAR, GELATERIE, BIRRERIE, PUBS, DISCOTECHE, SALE GIOCHI**
- 5. - ALBERGHI, COLLEGI, CASE DI VACANZA, PENSIONI, AFFITTA CAMERE**
- 6. - LAVANDERIE, PARRUCCHIERIE, BARBIERIE**
- 7. - OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSISTENZA, FARMA CIE**
- 8. - STUDI MEDICI, DENTISTI, LABORATORI DI ANALISI**
- 9. - PUBBLICI ESERCIZI DI BENI NON ALIMENTARI**
- 10.- UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, AGENZIE**
- 11.- ASSICURAZIONI, BANCHE, TERZIARIO IN GENERE**
- 12.- CINEMA, TEATRI**
- 13.- SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE**
- 14.- PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI**
- 15.- CIRCOLI E ASSOCIAZIONI, CENTRI SOCIALI**
- 16.- LABORATORI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI**
- 17.- AREE DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI, PARCHEGGI**
- 18.- MAGAZZINI, INGROSSI, DEPOSITI, AUTORIMESSE**

Documento abrogato >>>>

[ALLEGATO "A"

La quota percentuale di aumento sarà compresa tra il 2% ed il 10% in ragione inversamente proporzionale al numero dei condomini, secondo il seguente schema:

- fino ad 8 unità immobiliari_____ aumento del 10%
- fino a 15 unità immobiliari_____ " del 6%
- fino a 30 unità immobiliari_____ " del 4%
- oltre 30 unità immobiliari_____ " del 2%]